

mento di Salute Mentale in misura non inferiore al 5 per cento del bilancio della sanità;

è necessario dare piena dignità e attuazione agli interventi e alle strutture di salute mentale dell'età evolutiva finanziandole adeguatamente;

è indispensabile procedere alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;

impegna il Governo:

a sorvegliare che le strutture territoriali residenziali e semiresidenziali del dipartimento di salute mentale, come stabilito dal progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000, non ripetano in forma ridotta situazioni ex manicomiali;

a garantire a tutte le persone affette da disturbi psichiatrici, compresi i cronici non autosufficienti, riabilitazione e cure personalizzate a carico del servizio sanitario nazionale senza alcuna partecipazione (né a carico dell'assistito, né dei parenti tenuti agli alimenti) a qualunque tipo di spesa alberghiera indipendentemente dalla loro provenienza (territorio o ex ospedale psichiatrico) considerando, conformemente al dettato dell'articolo 32 della Costituzione repubblicana, il coinvolgimento della famiglia e della società sussidiario comunque all'obbligo dello Stato, in tutte le sue articolazioni, di prevenzione, cura e riabilitazione della malattia in tutte le sue forme.

(7-01018)

« Valpiana ».

## ATTI DI CONTROLLO

—

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interpellanze urgenti  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il

Ministro della giustizia, il Ministro delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

a seguito di esposto presentato, oltre dieci anni fa, da alcune associazioni ambientaliste — la procura della Repubblica ha avviato un procedimento penale nei confronti di alcuni soggetti (persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche) proprietari delle valli da pesca, situate all'interno della conterminazione della laguna di Venezia: ipotizzando che fosse configurabile — a loro carico — il reato di abusiva occupazione di spazi demaniali (p.p. dell'articolo 1161 codice della navigazione);

muovendo l'accusa dalla tesi che dovesse considerarsi appartenente al demanio marittimo qualsiasi « spazio acqueo » insistente all'interno della summenzionata conterminazione sono stati coinvolti, nel presente processo, anche numerosi (esattamente 237) coltivatori diretti residenti nell'estuario della laguna veneta sulla base del fatto che le loro proprietà erano attraversate da scali di acqua piovana che — ai fini catastali — sono censiti come « stagni da pesca »; ancorché non abbiano alcuna comunicazione diretta con il mare;

detta tesi accusatoria è stata, sostanzialmente, condivisa dal Gup del tribunale di Venezia che — con sentenza n. 299 del 1993-bis — ha affermato la demanialità degli spazi acquei situati all'interno della conterminazione lagunare: mandando, tuttavia, assolti i prevenuti « non potendo loro imputarsi non solo la deliberata, e consapevole volontà — di occupare aree demaniali — ma nemmeno un ridotto atteggiamento di imprudenza nel non essersi adeguatamente informati sulla natura giuridica dei beni in questione; in quanto essi erano nella incolpevole convinzione di esercitare legittimi diritti di proprietà » (sentenza n. 299 del 1993-bis pagina 76);

la Corte di appello di Venezia — avanti alla quale detta decisione è stata impugnata — ha ribadito l'enunciazione di demanialità (sentenza n. 1289 del 1996);

i prevenuti — intendendo di avere avere diritto ad una statuizione che affermasse la loro proprietà su detti poteri hanno impugnato anche quest'ultima decisione: chiedendo, con ricorso depositato addì 30 settembre 1996, che la Suprema Corte di Cassazione li mandasse assolti per insussistenza del fatto;

i giudici di legittimità — ancorché abbiano dato atto del giuridico interesse dei ricorrenti (osservando che, in contraria ipotesi, gli stessi avrebbero potuto essere, in futuro, tratti un giudizio senza poter giustificare la propria inscienza sulla demanialità dei beni detenuti) — hanno, pur tuttavia, dichiarato inammissibile il proprio ricorso, affermando, tuttavia, che appariva « palese l'errore della Corte di appello » (sentenza pagina 23) e l'assunto, sulla demanialità mancava del necessario accertamento « sotto un profilo finalistico e funzionale » (sentenza pagina 24);

la statuizione — di inammissibilità del ricorso — ha, però, comportato che ognuno dei prevenuti è stato condannato al versamento di lire 500 mila in favore della Cassa delle ammende (sentenza n. 4398 del 1997 sezione VI penale pagina 29);

ne segue che alcune delle famiglie diretto-coltivatrici si trovano a dover pagare somme che variano da lire 1 milione (allorché cointestatari del podere siano entrambi i coniugi) od importi ancor più rilevanti se la cointestazione riguardi più persone;

questo rapidissimo *excursus* — delle vicende processuali che connotano la controversia che ne occupa — rende evidente l'incongruità della irrogata sanzione: che, varrà ripetere, viene a gravare su soggetti che hanno avuto la singolare sventura di essere stati tratti in giudizio per effetto di una ipotesi accusatoria che la Suprema Corte di cassazione ha, *apertis verbis*, disatteso;

ragioni di evidente equità rendono, quindi, opportuno che i ricorrenti (coltivatori diretti) siano esonerati dal pagamento di somme che — stando alla stessa

*ratio legis* — potrebbero essere legittime solamente se l'impugnazione fosse stata proposta con intenti meramente defatigatori o manifestamente infondati (cass. 17 febbraio 1997, n. 687); ma — per quanto sin qui detto — è ipotesi questa qui non ricorrente —:

se il Governo non ritenga di prendere in esame la possibilità di esonerare dette persone dall'obbligo del pagamento dell'irrogata ammenda, atteso che — mentre l'introito di tali somme rappresenterebbe ben poca cosa per l'erario, la rinuncia a tale esazione rende un servizio di giustizia sostanziale, trattandosi di categoria di persone che — non occorre dirlo — meritano la più ampia comprensione.

(2-02849) « Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli, Anedda, Armosino, Bosco, Butti, Cicu, Collavini, Conte, Cuccu, Guido Dussin, Floresta, Franz, Fratta Pasini, Frattini, Frau, Gagliardi, Giudice, Leone, Mammola, Marras, Niccolini, Pecorella, Pittino, Piva, Radice, Rivelli, Stagno D'Alcontres, Stefani, Tortoli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della sanità, il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

con la legge n. 78 del 31 marzo 2000 il Parlamento delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della polizia di Stato, sulla base di specifici principi direttivi analiticamente individuati dall'articolo 5, quali: la istituzione o la soppressione di nuovi ruoli e/o qualifiche; la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della P.S.; la disciplina dell'accesso alle qualifiche dirigenziali; le procedure relative alla mobilità dei dirigenti della Polizia di Stato per il conferimento degli incarichi dirigenziali particolari o a tempo determinato o per posti di funzionario non coperti eccetera), l'adeguamento

delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico del personale;

in esecuzione della delega, il Governo, in data 5 ottobre 2000, emanava il decreto legislativo 334, prevedendo all'articolo 44 le attribuzioni del personale medico della Polizia di Stato, indicando anche le funzioni di « medico competente », regolate all'articolo 2, comma secondo, lettera *d*) del decreto legislativo 626 del 1994;

venivano, pertanto, modificati in modo sostanziale i compiti dei medici della Polizia di Stato, ai quali veniva assegnata la nuova funzione di medico del lavoro competente, per esercitare la quale, tuttavia, altra disposizione di legge (decreto legislativo n. 626 del 1994) prevede il possesso obbligatorio dei seguenti titoli: la specializzazione in medicina del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale; la libera docenza in medico del lavoro eccetera; l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227;

il citato articolo 44 si pone, pertanto, in contrasto non soltanto con la previsione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, ma anche con un precedente decreto del Ministro dell'interno — decreto ministeriale 450 del 14 giugno 1999 — che stabiliva che le funzioni di medico competente esercitate nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del dipartimento della polizia di Stato potessero essere svolte solo dai medici della polizia di Stato in possesso dei requisiti sopra elencati;

essi, in quel contesto, potevano avvalersi della collaborazione dei medici della medesima amministrazione che avessero svolto per almeno quattro anni attività di medico del settore del lavoro ma è evidente che tale collaborazione non può essere intesa alla stregua di « generica collaborazione », poiché in tal caso non ci sarebbe stata alcuna necessità di menzionarla nel citato decreto ministeriale;

si trattava di un chiaro riferimento temporale (quattro anni) alla deroga già

prevista in via transitoria dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 con la quale i laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti, avessero svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, potevano esercitare le funzioni di medico competente su presentazione di istanza all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, corredata dalla certificazione probatoria;

inoltre, l'articolo 44 citato, nel riordinare le attribuzioni dei medici della polizia di Stato, ancorché ipotesi non prevista dalla delega conferita dal Parlamento, prevede norme che ampliano le funzioni di detti sanitari, entrando nel merito tecnico professionale senza alcuna concertazione con il ministero della sanità, in antitesi con ogni ovvia previsione e con quanto invece già avvenuto nel decreto ministeriale 450 del 1999 e ancor più nella emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, il quale all'articolo 1, comma secondo, per le forze di polizia rinvia alla decretazione concertata tra ministro competente d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica;

pertanto l'articolo 44 amplia l'orizzonte di impiego dei medici della polizia di Stato, estendendolo all'intero comparto del ministero dell'interno e anche dell'amministrazione della giustizia, con riferimento alle strutture di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994 che invero è dedicato alla « vigilanza » e non alla « sorveglianza » medica per la quale ultima soltanto è necessaria la funzione di medico competente;

tali ulteriori attribuzioni quantitative oltre che qualitative rendono più gravoso il lavoro dei sanitari della Polizia di Stato, i quali sono posti in una cornice normo-economica assai diversa, in senso peggiorativo, rispetto ai restanti medici dipendenti dalla pubblica amministrazione ad ordinamento civile;

in concreto, pertanto, se l'articolo 44 del decreto legislativo n. 334 del 2000 dovesse trovare piena attuazione, si creereb-

bero i presupposti per una disparità di trattamento dei predetti sanitari della polizia di Stato che saranno obbligati dalle nuove attribuzioni a svolgere le funzioni di medico competente senza nemmeno il riconoscimento già effettuato dalla legge con l'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 al pieno dispiegamento di tale attività nell'ambito dell'esercizio professionale;

apparirebbe contraddittorio, oltre che iniquo, il personale della Polizia di Stato ricevesse tutela sanitaria dai medici competenti che esercitassero l'attività in un limbo professionale fuori dalla previsione del decreto legislativo n. 626 del 1994 o n. 277 del 1991, esclusivamente nell'ambito della Polizia di Stato, non essendo più medici competenti per gli altri lavoratori della Repubblica —:

quali opportuni e tempestivi provvedimenti il Governo intenda assumere per porre rimedio alle condizioni di illegittimità create dalla norma in questione, considerata, soprattutto, la possibilità prevista dal comma 4 dell'articolo 7 della legge delega n. 78 del 2000 di introdurre una disposizione correttiva entro il 31 dicembre 2001;

se, nelle more dell'adozione del provvedimento correttivo, il Ministro dell'interno non ravvisi l'opportunità di diramare una circolare interpretativa che consenta provvisoriamente di sospendere l'attuazione della disposizione in attesa di una più esaustiva e coerente disposizione correttiva che sciolga le attuali contraddizioni, a garanzia della salute e della sicurezza dei dipendenti dell'Amministrazione e della serena operosità dei sanitari della Polizia di Stato.

(2-02850) « Lo Presti, Lo Porto, Fragalà, Martini, Alberto Giorgetti, Colosimo, Gissi, Riccio, Urso, Migliori, Messa, Landi Di Chiavenna, Rasi, Tringali, Proietti, Pagliuzzi, Delmastro Delle Vedove ».

*Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

in relazione alla gravissima crisi che è esplosa nel settore agro-zootecnico europeo e nazionale e che tocca così da vicino l'economia mantovana, quello che più sconcerta è che si sia consegnata nelle mani dei giornalisti della carta stampata e dei presentatori televisivi tutta l'informazione che ha un così pesante ascendente sugli ascoltatori-consumatori orientandone le scelte in modo radicale;

si è fatto solo dell'allarmismo, si è cercato lo scandalo fine a se stesso accostando fenomeni che fra loro non hanno nessuna relazione. Non si capisce ad esempio cosa centra la mortalità neonatale o nei primi mesi di vita di una percentuale di vitelli con la scoperta (finora di un caso) della BSE. A Mantova ci sono circa 130 mila vacche da latte, ogni anno nascono mediamente 110 mila-120 mila vitelli, di questi una parte viene impiegata per la rimonta aziendale e una parte viene venduta nei primi 15-20 giorni di vita agli allevamenti di ingrasso; di tutti questi almeno il 3 per cento muore (come del resto muore una percentuale di suini, di polli, di pecore o di altri animali) nei primi 3 mesi di vita;

ci si chiede perché invece di fare tanto chiasso e di mandare la televisione prima ancora delle autorità sanitarie negli allevamenti, non ci si informi meglio e direttamente dai veterinari che hanno in cura gli animali. Questa informazione-disinformazione scandalistica crea solo dei danni e non aiuta nessuno;

ci si chiede chi pagherà i danni dopo che si è messo in ginocchio un settore vitale per l'economia mantovana come questo, che coinvolge centinaia di persone con perdite incalcolabili a breve e a lungo termine. Non si capisce perché all'informazione non siano attribuite le conseguenze spesso negative di un certo tipo di

comunicazione. Ci si chiede come non ci si renda conto che tutta questa disorganizzazione favorisce l'importazione;

non si capisce perché si vuol rovinare in modo così ottuso un patrimonio zootecnico di qualità mondiale come quello mantovano. Si ritiene opportuno seguire strade più razionali per togliere dal mercato la carne in eccedenza ad esempio distruggendo tutte le vacche a fine carriera dietro un giusto compenso all'allevatore. Sarebbe opportuno inoltre evitare i vecchi ammassi di carne che comunque creerebbero eccedenze e in futuro turbativa di mercato —:

se non sia opportuno e corretto per i consumatori e i produttori che da parte del Governo si accettino le osservazioni qui proposte e vi sia un solo portavoce della Presidenza del Consiglio dei ministri per evitare da subito l'informazione-disinformazione scandalistica che crea solo grande confusione e non aiuta né il consumatore né il produttore.

(2-02848)

« Ruggeri ».

*Interrogazioni a risposta orale:*

APOLLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comma 11 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) modificando il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sul riordino della finanza degli enti locali, prevede nuove modalità di comunicazione al contribuente delle rendite catastali dei fabbricati ed esclude sanzioni ed interessi per effetto della nuova determinazione delle rendite stesse fino alla avvenuta comunicazione;

in conseguenza di tale disposizione e per il combinato disposto con l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i comuni che già avevano predisposto, ma non ancora notificato, avvisi di liquidazione dell'imposta ICI conseguente

alla attribuzione di nuove rendite relativa agli anni 1993 e seguenti, hanno dovuto, nel corso dell'anno 2000, rettificare tali atti eliminando l'importo corrispondente alle sanzioni ma non quello degli interessi che, nel caso di rendite comunicate secondo le modalità precedentemente in vigore, erano comunque dovuti per il periodo sino al 31 dicembre 1999;

l'articolo 74 del collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000 (legge 21 novembre 2000, n. 342) ha ulteriormente modificato le richiamate disposizioni escludendo oltre al pagamento delle sanzioni anche quello degli interessi per gli atti, adottati entro il 31 dicembre 1999, che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita e che siano stati recepiti in impositivi, non divenuti definitivi, degli enti locali;

lo stesso articolo 74 prevede, peraltro, che non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati;

questa ultima disposizione, se da un lato evita ai comuni il problema di restituire una parte delle somme introitate, dall'altro e causa di una forte sperequazione tra i cittadini visto che restano, infine, soggetti al pagamento degli interessi, a prescindere dal periodo di imposta, sono quei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di liquidazione divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 e che, entro lo stesso termine, hanno provveduto al versamento;

che a questo risultato si è giunti attraverso una contorta e frammentaria somma di disposizioni, del tutto incomprensibili per il cittadino comune e che causano agli amministratori dei comuni disagi e tensioni con i propri amministrati, che sono quanto più estesi quanto più si siano organizzati ed impegnati per tempo nel recupero delle imposte evase, prima della scadenza dei relativi termini di prescrizione —:

se il Governo, nell'esercitare i poteri di controllo di cui alla vigente legislazione non intenda promuovere provvedimenti correttivi delle disposizioni vigenti così da

consentire ai comuni, nell'attività di accertamento e liquidazione dell'ICI, di riservare ai propri cittadini un uguale trattamento fiscale in riferimento ai medesimi periodi di imposta. (3-06827)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in fase di svolgimento dibattimentale, dinanzi alla 1<sup>a</sup> sezione della Corte di assise di Roma, il procedimento penale a carico di Oskar Piskulic, cittadino croato residente a Fiume, imputato di triplice omicidio pluriaggravato in danno a cittadini italiani, commessi a Fiume nei giorni successivi al 3 maggio 1945;

nel corso del dibattimento sarebbero emersi consistenti indizi di reità nei confronti del Piskulic e di altri appartenenti alla famigerata « polizia » segreta titina Ozna a proposito della strage di tutti i funzionari ed impiegati di polizia, oltre che di appartenenti alle forze dei carabinieri e della Guardia di finanza, presenti in quei giorni a Fiume;

le udienze dibattimentali sono fissate per i giorni 13 e 14 di febbraio 2001;

durante le udienze dibattimentali svoltesi sinora si sarebbe riscontrato un comportamento irrituale da parte di un giudice arrivando, durante l'udienza dello scorso 15 dicembre addirittura a formulare commenti, che all'interrogante appaiono sarcastici all'indicazione, fatta dai difensori delle parti civili, della città di Fiume come « città olocausta » —:

se il Ministro non ritenga urgente e necessario esercitare i propri poteri disciplinari, garantendo lo svolgimento del dibattimento in un clima sereno e privo di interferenze, considerata l'importanza del processo in corso e la gravità dei fatti che ne sono alla base, che hanno visto spaventosi massacri compiersi ai danni delle popolazioni italiane dell'Istria;

quali iniziative, infine, il Governo intenda assumere in ordine all'accertamento delle responsabilità, e la punizione dei relativi colpevoli, per il massacro dei funzionari di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, presenti a Fiume nel maggio 1945 e a proposito del quale si è accertato, con sconcerto, l'esistenza dei relativi documenti datati 1945 e 1946 attestanti la strage, presso lo stesso ministero dell'interno, documenti prodotti alla Corte di assise di Roma. (3-06830)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

SCANTAMBURLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

enti pubblici e comuni, proprietari di appartamenti, stanno per vendere gli alloggi finora dati in affitto e agli affittuari che siano tali da almeno cinque anni spetta il diritto di prelazione;

il riferimento ai computi catastali per stabilire il valore di cessione è estremamente lontano dai prezzi di mercato, considerato che a volte si tratta di appartamenti situati in quartieri urbani che un tempo erano popolari e che oggi sono valutati a livello elevatissimo sul piano urbanistico, sociale e del mercato, per cui la valutazione data appare palesemente incongrua, se non iniqua (vedasi, ad esempio, gli appartamenti di quartiere centrali di Roma, a volte occupati da persone con altissime responsabilità pubbliche) —:

se non ritengano di intervenire subito, con misure concrete e operative, al fine di garantire che le operazioni di compravendita siano effettuate sulla base di criteri più equi, più rispettosi degli effettivi valori commerciali e tali da contribuire al recupero di fiducia dei cittadini nei confronti di chi si assume responsabilità pubbliche e che non può dimenticare di dover essere riferimento di trasparenza nell'azione di governo. (5-08736)

RODEGHIERO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 ottobre 1999 si hanno le ultime notizie del signor Nerio Campagnolo, cittadino italiano, residente a San Giorgio in Bosco (Padova) e camionista per la « Ditta Caon » di Villa del Conte (Padova): le ultime notizie si hanno dalla Repubblica Ceca, dove il signor Campagnolo si trovava per il trasporto di un carico d'uva;

i familiari hanno subito denunciato la scomparsa alle autorità diplomatiche italiane, compiendo in seguito anche numerosi viaggi in Repubblica Ceca; nel Comune di San Giorgio in Bosco è nato pure un « Comitato Nerio Campagnolo » per sostenere la famiglia e promuovere attività di ricerca del signor Campagnolo;

successivamente è stato ritrovato il carico d'uva, nonché il camion frigorifero e la motrice a cui era stato dato fuoco, con la contemporanea incriminazione di due cittadini cechi;

solo lo scorso giovedì 3 agosto i familiari hanno potuto prendere visione di un corpo attribuito al loro congiunto presso l'Istituto di Medicina Legale di Brnò, in Repubblica Ceca, ritrovato tuttavia già il 29 aprile precedente, e per gli accertamenti del quale la famiglia Campagnolo aveva inviato nei giorni immediatamente successivi idonea documentazione sanitaria, nella fattispecie, documentazione radiografica dell'apparato dentario;

le stesse autorità ceche hanno dichiarato che, pur convalidato il riconoscimento da precisi rilievi sul corpo ritrovato, solamente per settembre sarà possibile avere l'assoluta certezza del riconoscimento del corpo, dopo l'esame comparativo del DNA effettuato su tutti i fratelli del signor Campagnolo;

il rinvenimento del cadavere ha confermato il timore che da mesi nutrivano la famiglia, la cittadinanza di San Giorgio in Bosco e gli operatori del settore dell'auto-

trasporto della zona, e cioè che il signor Nerio fosse stato vittima di una banda armata interessata al mezzo e al carico trasportato da lui stesso —:

quali iniziative questi ministeri in indirizzo intendano adottare per verificare quali siano i motivi ai quali è dovuto il grave ritardo del riconoscimento del corpo ritrovato ancora il 29 aprile 2000, pur avendo le autorità ceche tutti i mezzi necessari per farlo tempestivamente;

quali iniziative intendano adottare perché al più presto e senza ritardi il corpo del signor Nerio Campagnolo sia restituito ai propri congiunti;

quali iniziative di propria competenza intendano adottare perché l'azione penale nei confronti degli incriminati del grave fatto sia condotta con celerità e trasparenza onde assicurare giustizia alla famiglia del signor Nerio Campagnolo di garantire maggior sicurezza ai tanti operatori economici che nell'Alta Padovana intrattengono rapporti economici con i paesi dell'Est. (5-08744)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro della giustizia, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legge 246 del 1989 il governo ha finanziato con lire 600 miliardi opere ritenute urgenti per « il risanamento ed il rilancio delle attività produttive nella città di Reggio Calabria »;

la città di Reggio Calabria e la sua provincia non dispongono di un mattatoio pubblico realizzato secondo le norme UE;

la città di Reggio Calabria e la sua provincia non dispongono di un centro agroalimentare realizzato secondo le norme UE;

la città di Reggio Calabria soffre la crisi idrica anche nel periodo invernale e sopperisce a tale necessità captando le acque subalvee dei propri torrenti;

la città di Reggio Calabria e i comuni vicini non dispongono di una discarica di inerti per cui tutti i torrenti della zona vengono invasi da materiali di ogni genere compresi scarichi fognari comunali;

non si ha contezza di quali opere siano state realizzate e consegnate alla pubblica fruizione con i fondi di cui al predetto decreto 246 del 1989;

il sindaco di Reggio Calabria è Commissario del Governo per le opere di cui agli articoli 2 e 3 del suddetto decreto 246 del 1989;

lo stato di agitazione è stato proclamato dagli operatori del settore agroalimentare e della macellazione;

esistono particolari condizioni di pericolo e di degrado di alcuni torrenti e delle aree ove alcune delle opere previste dal decreto 246 del 1989 sono state localizzate;

le deliberazioni comunali in merito sono state regolarmente disattese;

l'atto di messa in mora è stato notificato al sindaco di Reggio Calabria dalla società Comarc di Reggio Calabria;

sono incomprensibili i silenzi dell'amministrazione comunale anche di fronte a ripetute interrogazioni scritte in materia dei consiglieri comunali;

è alta la percentuale dei disoccupati della provincia di Reggio Calabria;

sono sempre più forti le tensioni sociali ed una particolare campagna stampa in merito —:

quante e quali opere del decreto 246 del 1989 « decreto Reggio » sono state realizzate, consegnate e sono fruibili dalla cittadinanza di Reggio Calabria;

per quali motivi non vengono realizzate, a distanza di oltre dieci anni dai concessi finanziamenti, le seguenti opere

programmate: centro agroalimentare, mattatoio comunale, deposito ed officina dell'Azienda Municipale Autobus, regimazione idraulica e annessa viabilità di sponda del torrente Valanidi, tutte opere contigue ricadenti a sud della città di Reggio Calabria;

se sono stati stornati ed impegnati per altre opere i ribassi d'asta di opere appaltate, che a causa del fallimento della stazione appaltante non sono state realizzate ed oggi non hanno più la copertura per essere riappaltate;

il rendiconto dell'attività e della gestione fin qui tenuta dal sindaco di Reggio Calabria nella qualità di Commissario di Governo per le opere del decreto 246 del 1989;

quali provvedimenti si intendano adottare per consentire la realizzazione di tutte le opere del decreto 246 del 1989 già programmate, ma a tutt'oggi realizzate solo in minima parte. (4-33586)

*MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente, al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

dopo l'ondata maltempo è di nuovo emergenza per l'erosione delle coste nella città di Villa San Giovanni (Reggio Calabria);

il ridimensionamento della battaglia delle zone colpite (Cannitello, Porticello e soprattutto la Costa Viola) interessa i Comuni rivieraschi da più di un decennio, da quando cioè l'agire dell'uomo da un lato e l'inclemenza degli agenti atmosferici dall'altro, hanno deturpato in maniera più che visibile tutto il litorale;

sul problema erosione sono state fatte numerose interpellanze da parte di alcuni consiglieri comunali villesi di FI nelle quali si mette in rilievo, lo « scempio » cui le nostre coste sono state assoggettate a causa dell'abusivismo edilizio;



molte sono state le scelte inopportune operate dall'autorità amministrativa quali: l'insediamento di porti in siti non idonei; il mancato rifacimento delle coste e la costruzione di difese a mare senza alcuna verifica di laboratorio —:

se le autorità regionali competenti hanno deciso di affrontare la problematica;

se sono state individuate le imprese specializzate, per la predisposizione di una mappa delle zone a rischio erosione, per un eventuale successivo intervento;

se ciò che si auspica è un rapporto organico con la Facoltà d'Ingegneria di Reggio Calabria e con il Consorzio Okeanos dove esistono competenze necessarie per la soluzione della problematica.

(4-33604)

ACIERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

durante il conflitto dei Balcani del 1999, il 16 aprile dello stesso anno, un aereo militare tipo *F-15 Eagle*, dopo avere avuto problemi di atterraggio alla base di Aviano, si dirigeva verso l'aeroporto militare di Ghedi, essendo a corto di carburante, rientrando da una missione ancora carico di ordigni esplosivi, al fine di alleggerirsi, sganciava sull'altopiano di Asiago i serbatoi esterni di carburante e successivamente, sorvolando il Lago di Garda, giunto nella zona Garda-Punta San Vigilio, accertatosi che nessuno vi fosse sulla spiaggia, effettuava manovra di sganciamento degli ordigni esplosivi che finivano in acqua inabissandosi;

le coordinate del punto di sganciamento, 45°34'3 nord, 10°40'5 est con raggio di 4.000 metri, comprende lo specchio d'acqua antistante i territori compresi tra Bardolino e Torri del Benaco, fino al parallelo 40°35' nord;

la conferma delle coordinate fissate pervenivano anche dai tracciati radar che

avevano monitorato la rotta del velivolo militare in fase di rientro dalla missione ma è pur vero che non si è mai saputo l'esatta posizione del velivolo durante tale operazione, se in asse con il livello terrestre o in parziale o totale virata a sinistra;

dette bombe sganciate ed immerse nelle acque del Lago di Garda sono denominate *Cluster Bomb* in uso all'aviazione statunitense nella recente guerra in Serbia e Kosovo;

alle predette bombe possiamo aggiungere le « Bombe Laser » o meglio a guida laser, anch'esse utilizzate nel conflitto in Serbia e Kosovo e sganciate nei mari italiani ed anche nel Lago di Garda;

risulta all'interrogante che secondo le forze militari NATO, tali ordigni (*cluster bomb*) erano da ritenersi inerti o disattivati, di contro, invece, quanto recuperato all'interno delle reti da pesca a Chioggia, dimostra che, nell'impatto con la superficie dell'acqua le *Cluster Bomb* si rompevano facendo fuoriuscire le *Bomblets* interne all'involucro madre, le quali ripescate unitamente al pesce durante le operazioni di raccolta delle reti, esplosevano causando la gravità dei fatti lamentati dai pescatori chioggiani e riportati sulle cronache giornalistiche;

ma se è vero che tali armi considerate inerti dalle forze NATO e tecnicamente all'avanguardia sotto il profilo militare hanno causato tali danni è da supporre che la NATO non ha fornito le delucidazioni ai nostri esperti che si sono trovati probabilmente di fronte ad ordigni la cui conoscenza congegnale è solo al 50 per cento e forse anche meno;

per ciò che concerne la vicenda relativa al recupero delle bombe sganciate ed immerse nelle acque del Lago di Garda, si deduce che i nostri uomini credendo nello stato di fatto, cioè la stante inertizzazione delle stesse, hanno e stanno operando un recupero a rischio della propria incolumità, questo maggiormente ed in modo principale per la *CBU 87*, poiché pare di capire che l'inertizzazione, visti gli acca-

duti chioggiani, perda la sua funzione nel momento in cui la *Cluster* si rompe facendo fuoriuscire le 202 *Bomblets* la cui sensibilità è certa;

è doveroso precisare che: le *Bomblets* sono cariche, sensibilissime al calore ed alle sollecitazioni dovute alle correnti ed ai spostamenti subacquei, quindi affossamenti, rotolamenti, movimenti della flora e fauna marina —:

a che punto siano le operazioni di recupero degli ordigni sganciati ed immersi nelle acque del Lago di Garda;

quali precauzioni sono state adottate nei confronti di tutte le persone preposte al recupero degli stessi;

quali precauzioni sono state adottate nei confronti dei cittadini interessati dal recupero degli ordigni;

quali misure sono state attivate per preservare la flora e la fauna del lago da eventuali danni ecologici;

quali garanzie si hanno in merito agli ordigni stessi che non contengano composto U238 o U235, « uranio impoverito », o ancor peggio plutonio. (4-33610)

CUSCUNÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il personale della agenzia di produzione Inps di Giugliano (Napoli) ha, concretamente di fatto, carichi di lavoro, competenze e professionalità che, rispetto alle parcellizzazioni degli adempimenti delle sedi regionali, provinciali e Sap (aree territoriali), si configurano nelle qualifiche funzionali C2, C3, C4 e, per il responsabile di sede, in C5 o primo livello dirigenti;

tra le agenzie campane, solo quella di Giugliano e Ariano Irpino (Avellino) esercitano i programmi AS/400 tra le pochissime che ne sono provviste su scala nazionale;

purtroppo, e tra le altre, lo zelo, le competenze e professionalità del personale giuglianese in questione sono troppo

spesso mortificate, se non vanificate, dall'insostenibile carenza nell'organico del personale, che abbisognerebbe di almeno altre dieci unità; dall'uso di materiali e soprattutto attrezzature obsolete, mal funzionanti, pericolose e comunque alienate dalla sede di Pozzuoli (Napoli) che, peraltro, ha la gestione patrimoniale in genere delle sedi giuglianese, la quale per tanto, deve anche elemosinare « la cancelleria » o la manutenzione della sede stessa, delle attrezzature e suppellettili; dall'interscambio « indiretto » delle comunicazioni tra sedi assicurato a mezzo di corrieri settimanali dalla sede di Pozzuoli; dalla soppressione del gabinetto diagnostico ed assenza di medici di sede, per cui gli assistiti sono stati e sono costretti alle competenze della lontana e scollegata sede di Pozzuoli; dallo scorporo imposto agli assistiti di Melito e Mugnano a cui sono state imposte le competenze della lontana e già caotica sede di Arzano; dalla disabilitazione dei telefoni interni alle comunicazioni interurbane; dalla assoluta carenza di adeguati archivi per cui atti e fascicoli degli assistiti sono sparpagliati tra altre sedi a danno della sicura conservazione e tempestiva consultazione degli stessi;

la detta sede giuglianese viene messa a dura prova anche da un servizio di pulizie e facchinaggio, e di vigilanza ridotto all'osso con una sola unità per servizio; da insostenibili carenze logistiche/strutturali che non rispondono nemmeno alle norme sulla sicurezza, igiene del lavoro e antincendi —:

quali provvedimenti intendano adottare per il legittimo inquadramento economico, giuridico, normativo del personale in parola, per l'autonomia gestionale/patrimoniale della sede e per la urgente eliminazione dei pericoli e gravi carenze suddescritte. (4-33613)

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con bandi di gara n. 2/2000 e 3/2000, il Ministero delle politiche agricole e fore-

stali ha indetto un appalto concorso per le forniture di, rispettivamente, 33 elicotteri monomotore e 16 elicotteri bimotores, prevedendo una spesa totale di 300 miliardi, acquisto ai sensi della legge 31 marzo 1998 n. 61 articolo 23 *quinquies* commi 1 e 2;

la fornitura prevede, oltre alla consegna dei mezzi, l'assistenza e la manutenzione programmate per gli stessi aeromobili per un periodo di dieci anni, nonché la formazione del personale, piloti e tecnici, del Corpo forestale dello Stato;

alcuni aspetti di questa procedura necessitano di un chiarimento: in particolare:

a) in quale misura si è tenuto conto dell'unica azienda nazionale costruttrice di elicotteri e, in particolare, se la produzione della stessa non venga, a priori, penalizzata dall'individuazione dei requisiti minimi richiesti per le caratteristiche degli elicotteri;

b) nel caso di assegnazione dell'appalto ad un fornitore straniero, quali garanzie si intendono chiedere affinché, nella gestione della manutenzione e all'addestramento del personale vengano salvaguardate le economie nazionali e, soprattutto, quanto l'eventuale budget di spesa proposto dal fornitore non sia successivamente caricato di costi per la frequenza di corsi all'estero o le trasferte di personale straniero in Italia;

c) quale tipo di impiego si prevede per la flotta dei 49 elicotteri e se questo non sia in contrasto o in sovrapposizione di spesa con quanto impegnato dall'amministrazioni regionali in materia di controllo del territorio e difesa del patrimonio boschivo nazionale: in tal senso si vuole ricordare che la legge 353 del 21 novembre 2000, recentemente approvata dal Parlamento, riconosce alle regioni il titolo alla gestione di flotte aeree regionali in supporto alle squadre operative a terra —:

se non ritenga opportuna la gestione diretta di un servizio attualmente gestito con maggiore vantaggio economico attra-

verso l'affidamento ad imprenditori privati mediante pubbliche gare di servizio bandite dalle amministrazioni regionali.

(4-33619)

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del progetto di ristrutturazione dell'area commerciale denominato « Pronto Enel », è emerso l'intendimento della Società di chiudere gli attuali recapiti commerciali ubicati in ben 24 comuni della Calabria, tra questi Taurianova e Gioia Tauro;

il piano presentato prevede che tutte le attività commerciali vengano gestite dai costituendi due siti di *contact center* di Cosenza e Reggio Calabria, da strutture denominate « Punto Enel » localizzate nei capoluoghi di provincia e dai punti Enel aggiuntivi di Rossano e Palmi;

l'esiguità dei punti Enel individuati priverebbe gran parte della popolazione calabrese della possibilità di interfacciarsi con le strutture commerciali presenti sul proprio territorio che hanno avuto da sempre un ruolo di fondamentale importanza per promuovere ed incentivare lo sviluppo economico di interi comprensori, penalizzati dalla disagiata condizione orografica;

in particolare l'unità clienti ubicata nel comune di Taurianova (Reggio Calabria) ha contribuito, da circa un trentennio, allo sviluppo economico e sociale di quel territorio comunale e dei limitrofi comuni minori;

la ventilata soppressione della citata struttura di Taurianova produrrebbe pesanti e negative ripercussioni per quanto attiene la consulenza alle piccole e medie imprese in via di costituzione o di potenziamento, non potendo più le stesse interfacciarsi con una struttura presente sul territorio, se non rivolgersi a 50 chilometri di distanza;

il piano presentato dall'Enel verrebbe attuato mediante la mobilità del personale attualmente in forza alle unità da smantellare, senza neanche il ricorso a nuove assunzioni;

la Calabria è, purtroppo, una realtà economica e sociale particolarmente debole e che presenta il più alto tasso di occupazionale dell'intero Paese;

la politica di riduzione degli organici attuata dall'Enel non tiene conto delle situazioni diversificate esistenti nelle regioni italiane e finisce con il penalizzare quelle meno sviluppate e tra queste, appunto, la Calabria —:

se non ritengano necessario ed urgente produrre un'adeguata iniziativa al fine di far recedere l'Enel dall'attuazione di un progetto che vedrebbe senza dubbio penalizzato il comune di Taurianova e la Calabria tutta. (4-33620)

*NAPOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in data 15 gennaio 2001 l'interrogante, con l'atto ispettivo n. 4-33419, ha denunciato l'inaudita gravità delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal professor Umberto Veronesi, ministro della sanità, in merito all'uso dello spinello da parte del « 50 per cento degli insegnanti » del nostro Paese;

l'interrogante aveva ritenuto che le parole pronunziate dal ministro Veronesi non solo avrebbe offuscato l'immagine morale e professionale degli educatori italiani, ma sarebbero state un cattivo insegnamento per i giovani;

certamente le parole pronunziate dal ministro Veronesi hanno consentito interpretazioni e dimostrazioni di grande sfida, per ottenere il permissivismo indiscriminato all'uso delle droghe;

quanto dichiarato dall'interrogante ha purtroppo già avuto un riscontro ri-

spetto a quanto accaduto, probabilmente nella notte tra sabato e domenica scorsa, presso il circolo didattico « Francesco Sofia Alessio » di Taurianova (RC);

probabilmente un gruppo di giovanisti dediti all'uso di droga, dopo essere penetrati nelle aule dell'ala destra della scuola, hanno fatto libero uso di qualche spinello ed hanno fatto altre azioni dimostrative;

hanno attaccato, con nastro adesivo, su lavagna e cattedra i mozziconi degli spinelli, imbrattando muri e danneggiando armadi, banchi e cattedre;

hanno scritto sulla lavagna la frase « anche i maestri fumano la marijuana » ed hanno disegnato una grande stella a cinque punte;

è bene ribadire che la grave bravata dimostrativa è avvenuta in classi di una scuola elementare frequentata, quindi, da bambini di età dai sei ai dieci anni;

se non ritengano necessario ed urgente, nel condannare il grave episodio, assumere iniziative utili a chiarire la contrarietà del Governo a logiche permissivistiche e diseducative dell'uso delle droghe. (4-33623)

*DONATO BRUNO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

con decreto presidenziale del 14 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1994), nel comune di Monopoli (Bari), a causa delle dimissioni presentate da 24 consiglieri comunali su 40 assegnati dalla legge, fu dichiarato lo scioglimento del consiglio comunale e nominato un commissario straordinario « per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari », a norma di legge;

con successivo decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187 venne data indicazione dello svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali e amministrative,

che coinvolsero anche le elezioni del sindaco e del consiglio comunale del comune di Monopoli per la data del 12 giugno 1994;

di contro accadde che con decreto presidenziale del 23 aprile 1994, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1994 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* l'11 giugno 1994 (serie generale 135), la gestione del comune di Monopoli fu affidata ad una commissione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni in legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta dell'allora Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

il citato decreto presidenziale parla di « collegamenti, diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso (comunale) e la criminalità organizzata locale, per cui era stata individuata una chiara contiguità dell'ente ai condizionamenti della criminalità organizzata, che aveva determinato grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, impedendo il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, con grave inquinamento e deterioramento del comune di Monopoli, donde la necessità dell'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

dalla relazione generale della commissione straordinaria del 18 luglio 1996, risulta che non furono rilevate né durante il periodo di commissariamento né dopo, i presunti collegamenti da parte dei componenti dell'amministrazione comunale con la criminalità locale a livello mafioso;

tutto ciò è altresì provato dal fatto che non sono state adottate iniziative repressive od abrogative di atti amministrativi, pur previste e rese obbligatorie ai sensi dell'articolo 15-bis, 6-quinquies della legge 19 marzo 1990, n. 55, non essendo state in effetti riscontrate quelle presunte attività di natura mafiosa che avrebbero giustificato il provvedimento di commissariamento, riservato per legge a « casi eccezionali » ed a precise condizioni;

il consiglio comunale di Monopoli nella seduta dell'11 marzo 1998 ha ritenuto che l'attività dei commissari, qualificata di straordinaria gestione, è stata in effetti limitata a quella di normale commissariamento e pertanto al di fuori delle ipotesi previste dal citato articolo 15-bis legge n. 55 del 1990, e che soltanto a distanza di tempo, per merito delle forze di polizia, dopo un anno di indagini, e di recente, è stato possibile sgominare una banda del luogo di comuni malavitosi, dediti al commercio della droga e delle armi, alle estorsioni ed al riciclaggio del denaro sporco, diffusa nel territorio ed, in particolare, a Fasano, Monopoli, Brindisi, Bari, Taranto e Napoli, denominata « Rosa 2 » con l'arresto di ben 59 persone;

in tal modo è stata neutralizzata dalle forze dell'ordine la vera mafia, l'unica da tempo imperversante nel territorio con attività più o meno intensa secondo i periodi e le circostanze, che peraltro non è quella dell'articolo 15-bis della citata legge n. 55 del 1990, per cui è stato commissariato il comune di Monopoli;

a questo punto, sembrano chiariti tutti gli elementi che hanno concorso a caratterizzare la vita amministrativa e quella comune, correlata quest'ultima agli eventi circoscritti di comune delinquenza, anche se associata;

considerato che la città di Monopoli, fiera della propria millenaria tradizione ed orgogliosamente consapevole dei propri valori civili e morali, testimoniati, fra l'altro, dal conferimento della Medaglia d'Argento al Merito Civile, merita un riesame globale del decreto presidenziale del 23 aprile 1994, non essendo stati rilevati né prima né dopo il provvedimento di commissariamento straordinario nemmeno dalla stessa autorità giudiziaria, atti o fatti che possano collegarsi comunque ad una realtà di tipo mafiosa, non riscontrata dagli stessi commissari, che l'hanno finanche esclusa —:

ciò premesso, l'interrogante, nel considerare matura la necessità di porre rimedio a siffatta ingiustizia, restituendo alla città di Monopoli quella dignità e quel

prestigio che tale errore così marchiano ha profondamente colpito, promuovendo la revoca o altro provvedimento del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale della città di Monopoli, chiede se non si ritenga opportuno istituire una commissione di indagine per individuare la rispondenza dei fatti sopra esposti ed altresì individuare quali iniziative intendano assumere al fine di ripristinare il prestigio della città di Monopoli. (4-33627)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

RODEGHIERO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 10 e 11 giugno 1999 il cittadino italiano Antonio Gerolimetto, nato a Camposampiero (Padova) il 12 giugno 1968 residente a Campo San Martino (Padova), in via San Lorenzo 65 è stato ucciso nei pressi di Puerto Escondido in Messico;

gli autori dell'omicidio sono due poliziotti federali messicani, Jorge Romero Hajar e Miguel Angel Leon Castaneda, come da missiva firmata dal procuratore generale messicano Jorge Eduardo Franco Jimenez;

la famiglia del giovane ha cercato inutilmente di avere notizie sul procedimento penale a carico dei due poliziotti: peraltro essa non ha nessuna possibilità finanziaria, ed ha già sostenuto le spese per il trasporto della salma in Italia (circa 20 milioni), inoltre alla richiesta presso l'ambasciata italiana di Città del Messico di attivarsi per trovare un avvocato che seguisse la vicenda, ha ottenuto quale risposta l'indicazione di un avvocato che esigeva 35 mila dollari di anticipo (circa 70 milioni);

all'inizio dell'inchiesta della Procura Generale i rapporti dell'Autorità diplomatica con la famiglia sono stati costanti, ma successivamente essi si sono interrotti ed a tutt'oggi i familiari non hanno ricevuto alcuna comunicazione relativa all'inizio di un processo penale e quindi alla possibilità di esercitare il loro diritto di costituirsi in giudizio quale parte offesa;

il sottoscritto deputato già nel luglio 2000, in occasione della ratifica alla Camera dei Deputati dell'accordo economico tra la Comunità europea ed il Messico, ha avuto modo di osservare che la garanzia dei diritti e delle libertà civili è un presupposto fondamentale per qualsiasi altro accordo, anche per quelli commerciali, come indicato negli Ordini del Giorno accolti dal Governo in data 12 luglio 2000, in occasione della prima seduta della Camera nella quale si è discusso della suddetta ratifica —:

si chiede quali iniziative questi ministeri in indirizzo intendano adottare per garantire la tutela dei cittadini italiani all'estero, fondamentale dovere istituzionale delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero, nella fattispecie per garantire giustizia ai familiari del signor Antonio Gerolimetto. (5-08743)

\* \* \*

#### AMBIENTE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

BANDOLI, ZAGATTI, CASINELLI e GALDELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge n. 61 del 1994 il sistema dei controlli ambientali è imperniato sull'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Anpa) sottoposta alla vigilanza del ministero dell'Ambiente;

l'articolo 1-ter della medesima istituisce come organismo dell'ente un Consiglio di amministrazione per il quale è previsto